



COMUNE DI SANSEPOLCRO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 320 del 19.12.1980

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 07.03.1981

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 27.03.1985

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 304 del 28.12.1985

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 22.03.1991

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 28.06.1994

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 08.05.2002

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 29.04.2005

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 21.05.2007

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 28.04.2010

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 22.04.2016

INDICE

CAPO I – INQUADRAMENTO

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.2 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI

CAPO II - NIDO D'INFANZIA

ART.3 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI

ART.4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART.5 - REFEZIONE

ART.6 – COMITATO DI GESTIONE

ART.7 - ISCRIZIONI E GRADUATORIE

ART.8 - FREQUENZA – ASSENZE

ART.9 – RETTE, RUOLO E CANCELLAZIONE DAL RUOLO

CAPO III – ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.10 – ELENCO COMUNALE EDUCATORI

ART.11 – SERVIZI INTEGRATIVI E CENTRI ZEROSEI

CAPO IV - AUTORIZZAZIONE,ACCREDITAMENTO E VIGILANZA

ART.12 – ASPETTI GENERALI

ART.13 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART.14 - ACCREDITAMENTO

ART.15 – VIGILANZA

CAPO V – NORME FINALI

ART.15 – RIMANDI NORMATIVI

CAPO I INQUADRAMENTO

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sansepolcro, nel quadro delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 30 luglio 2013, n.41/R e s.m.i. avente ad oggetto “Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia”.

ART.2 CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI

I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, ai sensi dell’art.2 del Regolamento regionale, costituiscono un sistema integrato e consistono in:

- a) nido d’infanzia
- b) servizi integrativi per la prima infanzia così articolati:
 - spazio gioco
 - centro gioco per bambini e famiglie
 - servizio educativo in contesto domiciliare.

I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, non sono disciplinati dal presente regolamento in quanto non rientrano nel sistema integrato.

I servizi educativi creano contesti che sostengono il benessere e lo sviluppo dei bambini e delle bambine in stretto raccordo con le famiglie, contemperando tali esigenze con la sostenibilità economica dei servizi medesimi.

Il progetto pedagogico, il progetto educativo e la carta dei servizi, costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio.

All’interno dei servizi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico assicurano la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo e la qualificazione del sistema integrato.

Le Conferenze zonali per l’istruzione di cui all’art. 6 ter della legge 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i., costituiscono al proprio interno organismi di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi della Zona.

L’Azienda USL, d’intesa con il Comune, vigila sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di competenza e in particolare si occupa di: informazione socio-sanitaria, controllo dei menù, realizzazione di progetti di intervento per bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale, controlli ai sensi dell’art.7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n.16.

Relativamente alle suddette attività il Comune elabora in collaborazione con la USL protocolli operativi.

Il Comune, come previsto dal d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., provvede annualmente alla raccolta dei dati di consuntivo relativi ai servizi educativi propri, autorizzati al funzionamento e accreditati e, per tutti, sovrintende alla trasmissione telematica dei dati richiesti dal sistema informativo di cui all’art.53 del Regolamento regionale, di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per gli aspetti inerenti al personale dei servizi si richiama integralmente il capo III artt. da 11 a 16 del Regolamento regionale.

CAPO II NIDO D'INFANZIA

ART.3

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI

Il nido d'infanzia è un servizio socio-educativo di interesse pubblico rivolto a bambini e bambine da tre mesi a tre anni teso a favorire l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità individuali di ciascuno/a, consentendo l'affidamento quotidiano e continuativo dei/delle bambini/e a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.

Nel nido d'infanzia i bambini e le bambine sono riconosciuti come soggetti sociali competenti, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto di essere attivi/e protagonisti/e della propria esperienza di crescita all'interno di un contesto educativo pensato e realizzato a misura di bambino/a.

Il servizio di nido:

- opera in stretta integrazione con le famiglie, nel rispetto dei loro valori e delle loro culture d'origine. Le famiglie hanno diritto all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione rispetto alla programmazione generale delle attività del servizio;
- contribuisce alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione al loro inserimento/permanenza nel mercato del lavoro, e favorisce la condivisione delle responsabilità genitoriali;
- promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche, con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano la realtà dell'infanzia e con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio;
- opera nella prospettiva della continuità educativa verticale con la scuola dell'infanzia tramite l'individuazione di contesti di sperimentazione e partecipazione e di progetti di formazione capaci di realizzare un percorso educativo unitario da zero a sei anni.

Il nido risponde ai requisiti strutturali, di ricettività, di dimensionamento e organizzativi previsti dal Regolamento regionale agli artt. 19 e 20 del Titolo I e agli artt. da 22 a 27 del Titolo II.

ART.4

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il nido garantisce:

- la realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio dell'anno educativo, di un incontro plenario con le famiglie per la presentazione generale del servizio;
- la realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
- forme di inserimento del bambino accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare;
- un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alla vita del servizio anche attraverso la calendarizzazione di incontri da svolgersi con regolarità nel corso dell'anno educativo.

L'organizzazione del personale educativo ed ausiliario rispetta le norme legislative e contrattuali vigenti in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale-bambini.

Il personale educativo ed ausiliario assegnato al servizio costituisce il gruppo degli operatori del nido, responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo annuale; il gruppo degli operatori adotta, a tale scopo, la modalità collegiale di organizzazione del lavoro.

Per gli orientamenti generali del servizio e per la programmazione educativa dettagliata si rimanda rispettivamente al progetto pedagogico del nido e al progetto educativo annuale.

ART.5 REFEZIONE

Presso il nido è attivo un servizio di mensa per i bambini a cui il personale può accedere insieme ai bambini stessi intendendo la sua partecipazione al pasto come momento educativo e di complemento alle attività pedagogico/didattiche.

Il menù è redatto da un nutrizionista e validato dall'Azienda USL.

Qualora il bambino debba seguire una dieta speciale, occorre presentare una certificazione medica.

E' possibile, nei casi di indisposizione del bambino, richiedere per iscritto da parte del genitore un menù idoneo limitatamente al giorno successivo all'indisposizione.

ART.6 COMITATO DI GESTIONE

Il comitato di gestione è l'organismo di partecipazione alla vita del nido, dura in carica tre anni ed è composto da:

- quattro rappresentanti dei genitori degli utenti del servizio, di cui uno con funzioni di presidente
- tre rappresentanti del personale educativo
- un rappresentante del personale ausiliario
- due membri nominati dal Consiglio Comunale, uno di maggioranza e uno di minoranza.

I rappresentanti dei genitori sono eletti dall'assemblea generale dei genitori medesimi e restano in carica per tutto il tempo di permanenza del bambino al nido. L'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a chi ne fa legalmente le veci.

Sono dichiarati decaduti quei componenti che, senza giustificato motivo, risultino assenti a tre sedute consecutive e tutti coloro che perdono i requisiti che hanno costituito titolo per l'elezione.

Il comitato di gestione viene convocato dal presidente, con apposito ordine del giorno scritto, almeno due volte all'anno. Deve essere convocato entro dieci giorni quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Le sedute sono valide quando è presente la metà dei componenti in carica.

Le riunioni del comitato di gestione sono pubbliche e per esse vale la regolamentazione prevista per il Consiglio Comunale in quanto compatibile.

Il comitato di gestione, nel rispetto della programmazione educativa del servizio, ha facoltà di promuovere interventi su temi che riguardano il funzionamento e la vita del nido e di predisporre apposita relazione annuale.

E' compito del comitato di gestione:

- eleggere il presidente tra i rappresentanti dei genitori, il quale a sua volta nomina un segretario per la redazione dei verbali delle riunioni;
- proporre la convocazione dell'assemblea generale dei genitori;
- stabilire tempi e modalità delle votazioni onde garantire al maggior numero possibile degli aventi diritto l'esercizio del voto;
- esaminare le graduatorie di ammissione al nido predisposte dall'Ufficio competente;
- esaminare le proposte dei membri del comitato medesimo e quelle dell'assemblea generale e decidere su di esse.

ART.7 ISCRIZIONI E GRADUATORIE

L'accesso al servizio di nido è subordinato all'iscrizione, da effettuarsi su apposito modulo predisposto dal Comune. Il Comune provvede a dare pubblicità del servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante apposito bando pubblico annuale contenente i criteri per l'accesso. Sono ammessi i bambini residenti in età utile per la frequenza. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile nel caso in cui le domande dei residenti siano insufficienti a coprire i posti disponibili.

Qualora il numero delle domande di iscrizione superi il numero dei posti disponibili, il Comune predispone, garantendo la trasparenza della procedura, apposita graduatoria di accesso che tiene conto dell'età dei bambini.

La graduatoria favorisce l'accesso dei bambini:

- portatori di handicap;
- il cui disagio sociale è segnalato dai servizi socio-assistenziali con relazione scritta;
- il cui nucleo è monoparentale: si intende per nucleo monoparentale il nucleo familiare composto da un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e al sostentamento di figlio minore a causa di decesso, irreperibilità dell'altro genitore, o il caso di riconoscimento della filiazione da parte dell'unica figura parentale richiedente l'accesso al servizio; tale situazione deve risultare anche anagraficamente con un nucleo costituito da un genitore con figlio minore a carico ai fini fiscali;
- nel cui nucleo familiare entrambi i genitori sono occupati: si intende occupato anche chi possa dimostrare l'alternanza di periodi di disoccupazione e lavorativi limitati nel tempo, ovvero con contratto a tempo determinato, con precedenza correlata al maggior numero di figli minori;
- nel cui nucleo familiare entrambi i genitori sono disoccupati, con precedenza in relazione al maggior numero di figli minori;
- più piccoli d'età.

A parità di requisiti è data la precedenza al bambino nel cui nucleo familiare:

- entrambi i genitori abbiano un orario di lavoro particolarmente disagiato (*orario che varia periodicamente, notturno, che comporta assenza per più giornate consecutive nell'arco della settimana);
- un genitore abbia un orario di lavoro particolarmente disagiato (*);
- entrambi i genitori siano pendolari (^distanza non inferiore a 20 km dalla residenza al luogo di lavoro);
- un genitore sia pendolare (^);
- siano presenti uno o più figli che non hanno superato il 16° anno.

I bambini che hanno già frequentato il nido nell'ultimo anno educativo hanno diritto di precedenza assoluta nell'accesso al servizio per l'anno educativo successivo. Tale diritto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- presentazione della domanda di iscrizione;
- essere in regola con i pagamenti delle rette dell'anno educativo precedente.

In nessun caso può essere autorizzata la frequenza al servizio se i pagamenti delle rette degli anni educativi trascorsi sono insoluti.

Sono ammesse l'iscrizione e la frequenza fino alla conclusione dell'anno educativo dei bambini che, all'inizio dello stesso anno educativo, non abbiano i requisiti di età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia.

I bambini che hanno terminato il ciclo dei tre anni di frequenza non vengono riammessi nell'anno successivo indipendentemente dall'età.

Con un'organizzazione del nido per sezioni di età, le domande presentate successivamente alla chiusura del bando annuale vengono soddisfatte nel caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) si libera un posto adeguato per età a quella del bambino per il quale è stata avanzata domanda fuori termine; 2) non ci sono bambini in lista d'attesa di età adeguata a quella per la quale si è liberato il posto.

Poste le predette condizioni, precede la domanda presentata prima in termini temporali al protocollo del Comune.

ART.8 FREQUENZA – ASSENZE

Il progetto organizzativo del nido e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in esso presenti si fonda, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per il massimo beneficio ai bambini, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile del servizio.

Le assenze, di qualsiasi natura esse siano, devono essere comunicate prima possibile e comunque non oltre il terzo giorno dal loro inizio. Al momento della comunicazione il genitore è tenuto a quantificare la presumibile durata dell'assenza.

In caso di malattia che si protragga per oltre cinque giorni continuativi, i bambini saranno riammessi alla frequenza dietro presentazione del certificato medico di guarigione.

Nel caso in cui si verificano assenze non giustificate da parte dei genitori di durata superiore ai 40 giorni continuativi, o ripetute assenze brevi che cumulino nell'arco di tre mesi lo stesso quantitativo di giorni, è facoltà dell'Amministrazione decidere l'esclusione del bambino dal nido mediante apposito provvedimento.

ART.9

RETTE, RUOLO E CANCELLAZIONE DAL RUOLO

Il Comune determina annualmente i criteri di compartecipazione economica degli utenti alle spese di gestione del servizio, differenziando la stessa in base al potere contributivo delle famiglie. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni di cui al DPR 5 dicembre 2013, n.159 e s.m.i.

Qualora una famiglia abbia due o più figli frequentanti contemporaneamente il nido la retta è ridotta della metà a partire dal secondo figlio.

In nessun caso è previsto esonero dal pagamento della retta.

L'importo della retta viene calcolato a partire dal primo giorno d'inserimento al nido del bambino.

Il calcolo della retta effettiva è eseguito a cadenza mensile tenendo conto delle presenze del bambino, secondo gli importi deliberati dall'Amministrazione annualmente.

Il pagamento deve essere effettuato alle scadenze fissate dall'Amministrazione.

Nelle situazioni di morosità prolungata è previsto il recupero della somma a debito secondo le procedure di legge e, oltre i tre mesi, può conseguire la perdita del diritto di frequenza mediante apposito provvedimento dell'Amministrazione.

La disdetta dell'utilizzo del servizio comunicata entro il 30 aprile dell'anno educativo in corso comporta la cancellazione dal ruolo assegnato con effetto dal mese successivo a quello della cessazione.

Le disdette pervenute dopo il 30 aprile dell'anno educativo in corso non comportano cancellazione dal ruolo; in tali casi è pertanto dovuta la retta anche per i mesi di maggio e giugno calcolata considerando zero giorni di presenza.

CAPO III

ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.10

ELENCO COMUNALE EDUCATORI

Il Comune, al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato, può istituire, ai sensi dell'art.18 del Regolamento regionale, elenchi di educatori in possesso dei titoli di studio di cui all'art.13 del Regolamento medesimo.

ART.11

SERVIZI INTEGRATIVI E CENTRI ZEROSEI

Per le caratteristiche dei servizi integrativi denominati "Spazio gioco", "Centro per bambini e famiglie", "Servizio educativo in contesto domiciliare" e dei Centri educativi integrati zerosei si rimanda ai Titoli III e IV del Regolamento regionale.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA

ART.12 ASPETTI GENERALI

Il Comune, mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza esercita funzioni di indirizzo e controllo dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel proprio territorio.

Tutte le tipologie di servizi educativi a titolarità di soggetti privati per l'accesso al mercato dell'offerta necessitano obbligatoriamente di autorizzazione al funzionamento.

Tutte le tipologie di servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali per l'accesso al mercato dell'offerta necessitano di accreditamento.

L'accreditamento costituisce condizione per la quale un servizio educativo a titolarità di soggetti privati può accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

ART.13 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti dall'art.50 comma 2 lettere dalla a) alla e) del Regolamento regionale.

Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, scaduto il qual termine la richiesta s'intende accolta.

Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione deve essere comunicata entro i successivi trenta giorni per la valutazione del mantenimento dei requisiti medesimi.

Il soggetto gestore di un servizio autorizzato a funzionare, annualmente, pena la decadenza dell'autorizzazione, deve trasmettere al Comune i seguenti dati:

- numero bambini iscritti e frequentanti;
- numero e tipologia degli operatori impiegati e relativi titoli di studio;
- calendario di apertura annuale;
- rette applicate all'utenza.

L'autorizzazione ha la durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata e, ai fini del suo rinnovo, vale quanto previsto dal comma 8 art.50 del Regolamento regionale.

ART.14 ACCREDITAMENTO

Può accedere al procedimento di accreditamento un servizio educativo in possesso di autorizzazione al funzionamento in corso di validità.

Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento.

Per avanzare richiesta di accreditamento è necessario che il servizio possieda tutti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e dimostri l'effettivo possesso dei requisiti di cui al comma 3 lettere dalla a) alla g) dell'art.51 del Regolamento regionale.

L'accreditamento è rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta scaduto il qual termine la medesima s'intende accolta.

Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento deve essere comunicata entro i successivi trenta giorni per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.

L'accreditamento ha la durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato. Ai fini del rinnovo è applicata la procedura di cui al comma 7 art. 51 del Regolamento regionale.

Il Comune può stipulare apposita convenzione con strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e acquisire la disponibilità di parte (o tutta) la loro potenzialità ricettiva per i bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

La convenzione regola i rapporti tra le parti in particolare riguardo a:

- gestione delle ammissioni alla frequenza con attingimento dalla graduatoria comunale e/o da altra graduatoria
- il sistema di partecipazione degli utenti ai costi del servizio
- l'entità del costo dei posti acquisiti e di quelli effettivamente utilizzati
- le forme di rendicontazione a carico del servizio accreditato.

ART.15 VIGILANZA

Il Comune vigila sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul proprio territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto pedagogico e di quello educativo e il rispetto degli standard di cui al Regolamento regionale.

La USL svolge funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza, anche mediante ispezioni.

Nel caso in cui il soggetto titolare o gestore non consenta le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, il Comune provvede alla sospensione dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Qualora il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui al comma 1 art.53 del Regolamento regionale, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede all'applicazione di sanzioni che possono giungere fino alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento.

Il Comune informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati.

La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

Qualora il Comune accerti la presenza nel proprio territorio di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.

CAPO V NORME FINALI

ART.16 RIMANDI NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Regolamento regionale n.41/R/2013 e s.m.i. e alle vigenti disposizioni di legge in materia.